



ORIGINALE

Comune di Pievepelago

Provincia di Modena

Oggetto: **Modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI).**

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N.8 DEL 31/03/2017

L'annoduemiladiciassette, addì **trentuno** del mese di marzo alle ore 18.30, nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

		Presenti	Assenti
1	Ferroni Corrado	X	
2	Cabonarai Elena	X	
3	Giannasi Michela	X	
4	Lami Carlo	X	
5	Lenzini Pierluigi	X	
6	Maretto Federica	X	
7	Micheli Maurizio	X	
8	Serafini Fabio	X	
9	Bettini Maria Cristina	X	
10	Checchi Lorenzo	X	
11	Caiumi Marco		X
12			
13			
		10	1

Assiste alla seduta il Sig. Morganti Gianfranco Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI PIEVEPELAGO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERA C.C. N. 08 DEL 31/03/2017

-

- Presenti all'appello nominale.....n. 10

- Presenti alla votazione.....n. 10

Oggetto: Modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI).

Relaziona l'Assessore Picchiatti

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone:
 - dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- **Richiamata** la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 19/05/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) in vigore dal 1° gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Considerato** che:
 - l'art. 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, avente ad oggetto Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), dispone: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
 - l'art. 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

- il D.L. 244 del 30/12/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2017-2019 è stato ulteriormente differito al 31/03/2017;
- **Atteso che** il secondo periodo del comma 649 del D.L. 16/2014 (convertito in Legge 68/2014) recita: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati», pertanto il legislatore ha introdotto due novità l'obbligatorietà della riduzione ed il riferimento al riciclo di conseguenza i Comuni, in sede di approvazione regolamentare, devono prevedere una percentuale di riduzione della tariffa in modo proporzionale alle quantità di rifiuti che il produttore avvi al riciclo, sia in modo autonomo sia tramite soggetti autorizzati. Per riciclo si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento organico ma non il recupero di energia né il trattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- **Considerato** che, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2016 era stata modificata l'agevolazione per il riciclo dei rifiuti e che per puro errore materiale non è stata inserita l'agevolazione per l'avvio al riciclo nella misura oltre il 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico ($qs=kg/mq$ anno) per i mq. tassati;
- **Tenuto conto** che ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti (TARI) si ritiene necessario aggiornare il Regolamento Comunale aggiungendo al punto 2. dell'art. 14 con quanto indicato al punto a):

a) Modifica del punto 2. dell'articolo 14 "Riduzioni per utenze non domestiche"
come segue:

Agevolazione per il riciclo dei rifiuti:

- a) del 10% nel caso in cui l'avente diritto dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura dal 10% al 30% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico ($qs=kg/mq$ anno) per i mq. tassati;
- b) del 30% nel caso in cui l'avente diritto dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura dal 30,01% al 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico ($qs=Kg/mq.anno$) per i mq. tassati
- c) del 40% nel caso in cui l'avente diritto dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura oltre il 50,01% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico ($qs=Kg/mq.anno$) per i mq. tassati

La riduzione è da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta sul modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 Gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati allegando documentazione probatoria (copia dei formulari di identificazione dei rifiuti), nonché l'indicazione del soggetto destinatario al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

- **Acquisito** sul presente atto, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dalla responsabile dell'area contabile-tributaria Dott.ssa Debora Contri in ordine alla regolarità tecnica-contabile;
- **Acquisito** altresì, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera B) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, Dott.ssa Paola Boriotti, depositato agli atti dell'ufficio tributi;

La trattazione del punto della presente seduta viene integralmente registrata su nastro magnetico come previsto dall'art. 52 bis del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI nr. 9 favorevoli, nr. 1 contrario (Bettini)

DELIBERA

- di approvare Il Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) riportato nell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, modificato ed integrato, per le motivazioni riportate nelle premesse, come di seguito specificato:
- Art. 14 - Riduzioni per utenze non domestiche, punto 2.;
- Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° Gennaio 2017;
- Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo sui rifiuti;
- Di approvare con specifiche deliberazioni le tariffe del tributo;
- Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze nei termini e secondo le modalità di legge;
- Di dichiarare, con voti nr. 9 favorevoli, nr.1 contrario (Bettini), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di rendere concretamente operativa l'applicazione del citato strumento regolamentare così approvato dal presente atto dal 1° gennaio 2017.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ferroni Corrado

IL SEGRETARIO
Morganti Gianfranco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data ____12-04-2017____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Pievepelago li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Annalisa Antonioni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Morganti Gianfranco

PARERI ai sensi dell'art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.

a) di regolarità tecnica:

li, 25-03-2017

Il Responsabile del Servizio
Debora Contri

b) di regolarità tecnico/contabile:

li, 25-03-2017

Il Responsabile del Servizio
Debora Contri

c) il revisore dei conti: (favorevole)

li, 22-03-2017

Il Revisore dei Conti
Paola Boriotti



COPIA

Comune di Pievepelago

Provincia di Modena

Oggetto: **Modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI).**

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N.8 DEL 31/03/2017

L'annoduemiladiciassette, addì **trentuno** del mese di marzo alle ore 18.30, nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

		Presenti	Assenti
1	Ferroni Corrado	X	
2	Cabonarai Elena	X	
3	Giannasi Michela	X	
4	Lami Carlo	X	
5	Lenzini Pierluigi	X	
6	Maretto Federica	X	
7	Micheli Maurizio	X	
8	Serafini Fabio	X	
9	Bettini Maria Cristina	X	
10	Checchi Lorenzo	X	
11	Caiumi Marco		X
12			
13			
		10	1

Assiste alla seduta il Sig. Morganti Gianfranco Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI PIEVEPELAGO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERA C.C. N. 08 DEL 31/03/2017

-

- Presenti all'appello nominale.....n. 10

- Presenti alla votazione.....n. 10

Oggetto: Modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI).

Relaziona l'Assessore Picchietti

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone:
 - dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- **Richiamata** la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 19/05/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) in vigore dal 1° gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Considerato** che:
 - l'art. 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, avente ad oggetto Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), dispone: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
 - l'art. 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

- il D.L. 244 del 30/12/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2017-2019 è stato ulteriormente differito al 31/03/2017;
- **Atteso che** il secondo periodo del comma 649 del D.L. 16/2014 (convertito in Legge 68/2014) recita: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati», pertanto il legislatore ha introdotto due novità l'obbligatorietà della riduzione ed il riferimento al riciclo di conseguenza i Comuni, in sede di approvazione regolamentare, devono prevedere una percentuale di riduzione della tariffa in modo proporzionale alle quantità di rifiuti che il produttore avvi al riciclo, sia in modo autonomo sia tramite soggetti autorizzati. Per riciclo si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento organico ma non il recupero di energia né il trattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- **Considerato** che, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2016 era stata modificata l'agevolazione per il riciclo dei rifiuti e che per puro errore materiale non è stata inserita l'agevolazione per l'avvio al riciclo nella misura oltre il 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico ($qs=kg/mq$ anno) per i mq. tassati;
- **Tenuto conto** che ai fini dell'applicazione tassa rifiuti (TARI) si ritiene necessario aggiornare il Regolamento Comunale aggiungendo al punto 2. dell'art. 14 con quanto indicato al punto a):

a) Modifica del punto 2. dell'articolo 14 "Riduzioni per utenze non domestiche"
come segue:

Agevolazione per il riciclo dei rifiuti:

- a) del 10% nel caso in cui l'avente diritto dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura dal 10% al 30% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico ($qs=kg/mq$ anno) per i mq. tassati;
- b) del 30% nel caso in cui l'avente diritto dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura dal 30,01% al 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico ($qs=Kg/mq.anno$) per i mq. tassati
- c) del 40% nel caso in cui l'avente diritto dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura oltre il 50,01% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico ($qs=Kg/mq.anno$) per i mq. tassati

La riduzione è da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta sul modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 Gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati allegando documentazione probatoria (copia dei formulari di identificazione dei rifiuti), nonché l'indicazione del soggetto destinatario al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

- **Acquisito** sul presente atto, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dalla responsabile dell'area contabile-tributaria Dott.ssa Debora Contri in ordine alla regolarità tecnica-contabile;
- **Acquisito** altresì, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera B) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, Dott.ssa Paola Boriotti, depositato agli atti dell'ufficio tributi;

La trattazione del punto della presente seduta viene integralmente registrata su nastro magnetico come previsto dall'art. 52 bis del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI nr. 9 favorevoli, nr. 1 contrario (Bettini)

DELIBERA

- di approvare Il Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) riportato nell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, modificato ed integrato, per le motivazioni riportate nelle premesse, come di seguito specificato:
- Art. 14 - Riduzioni per utenze non domestiche, punto 2.;
- Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° Gennaio 2017;
- Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo sui rifiuti;
- Di approvare con specifiche deliberazioni le tariffe del tributo;
- Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze nei termini e secondo le modalità di legge;
- Di dichiarare, con voti nr. 9 favorevoli, nr.1 contrario (Bettini), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per la necessità di rendere concretamente operativa l'applicazione del citato strumento regolamentare così approvato dal presente atto dal 1° gennaio 2017.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto Ferroni Corrado

IL SEGRETARIO
Fto Morganti Gianfranco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data ____12-04-2017____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Pievepelago li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Annalisa Antonioni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Morganti Gianfranco

PARERI ai sensi dell'art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.

a) di regolarità tecnica:

li, 25-03-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Debora Contri

b) di regolarità tecnico/contabile:
in ordine alla copertura finanziaria:

li, 25-03-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Debora Contri

c) il revisore dei conti: (favorevole/)

li, 22-03-2017

Il Revisore dei Conti
F.to Paola Boriotti

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,12-04-2017 Il responsabile area amm.va Annalisa Antonioni